

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per i bilanci*

**PROVVISORIO  
2006/0247(CNS)**

28.2.2007

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013

(COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247 (CNS))

Relatore per parere: Helga Trüpel

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Nel periodo 2003-2006, conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE relativo alle misure specifiche per le regioni ultraperiferiche e al regolamento del Consiglio n. 2328/2003, il bilancio comunitario ha previsto una compensazione dei costi supplementari sostenuti per lo smercio di prodotti della pesca provenienti dalle Azzorre, Madera, le Isole Canarie, la Guiana francese e la Riunione. Scopo dell'attuale proposta relativa a un nuovo regolamento del Consiglio è quella di prorogare la compensazione di tali costi al periodo 2007-2013 e apportare alcune modifiche a tale regime.

Secondo la Commissione lo scopo generale delle modifiche proposte nel nuovo regolamento, rispetto al precedente, è quello di inasprire le condizioni per la concessione della compensazione e dare nel contempo agli Stati membri una certa flessibilità in merito alle specie e ai quantitativi ammessi a beneficiare della compensazione. Il migliore esempio dell'inasprimento delle condizioni è il limite della compensazione che è fissato al 75% dei costi effettivi di trasporto, una misura che introdurrebbe infatti una base più chiara per determinare l'importo dell'aiuto concesso rispetto alla situazione precedente e ciò è positivo.

Quanto all'ammissibilità dei prodotti pescati da pescherecci battenti bandiera venezuelana (articolo 4, paragrafo 4, lettera a)), che potrebbe destare sorpresa, secondo le informazioni della Commissione vi sono attualmente 45 pescherecci venezuelani ammessi a pescare nelle acque della Guiana francese. Dato che sono tenuti a sbarcare dal 50 al 75% delle loro catture nella Guiana e che le compensazioni sono erogate soltanto alle aziende di trasformazione con sede nella Guiana (e non agli armatori dei pescherecci), tale disposizione pare accettabile.

In generale, la vostra relatrice è favorevole alla proposta: il sostegno alle regioni ultraperiferiche è una misura concordata e confermata dal trattato e la maggior parte della pesca effettuata in tali acque, o il pesce ivi sbarcato, è il risultato di una pesca locale e su scala relativamente piccola e, in quanto tale, dovrebbe beneficiare di aiuti per raggiungere il mercato del continente europeo. È comunque di importanza capitale assicurare che i finanziamenti a titolo del bilancio dell'UE siano impiegati conformemente agli obiettivi sanciti dal trattato. In realtà c'è un porto, Las Palmas de Gran Canaria, che è ampiamente riconosciuto come porto di comodo e funge da snodo per il pesce pescato illegalmente e immesso sul mercato dell'UE. Mentre la pesca locale effettuata nelle acque delle Isole Canarie merita di essere sostenuta dal fondo proposto dalla Commissione, la pesca illegale non dovrebbe in nessun caso beneficiare di tali sovvenzioni.

La Commissione ha deciso che una delle sue principali priorità per il 2007 è la lotta alla pesca illegale e sta attualmente redigendo un nuovo piano d'azione che sarà accompagnato da una proposta legislativa di ampia portata e ambiziosa. Una delle principali componenti della proposta sarà il rafforzamento dei controlli nei porti per impedire l'accesso del pesce pescato illegalmente nell'UE. L'attuale proposta relativa alle regioni ultraperiferiche prevede che la compensazione non sia concessa a prodotti della pesca "provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)." (articolo 4, paragrafo 4, lettera d)). La vostra relatrice condivide pienamente tale impostazione.

In sintonia con l'accento che pone la Commissione sulla lotta alla pesca illegale, sono proposti due emendamenti alla presente proposta, entrambi i quali sono pensati per completare questo

obiettivo lodevole e garantire che il bilancio comunitario non sia utilizzato per sostenere i prodotti della pesca illegale.

L'articolo 7 fa obbligo agli Stati membri interessati di presentare piani di compensazione alla Commissione, indicando le specie e i quantitativi di prodotti ittici ammissibili agli aiuti nonché l'importo della compensazione. È inserito un emendamento volto a obbligare gli Stati membri a indicare i controlli da effettuare allo scopo di garantire che soltanto il pesce pescato legalmente, a norma delle disposizioni della politica comune della pesca (articolo 4, paragrafo 3), fruisca della compensazione oggetto del presente regolamento.

L'articolo 10 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire il rispetto del regolamento. Vista l'importanza della lotta alla pesca illegale e gli eccellenti sforzi della Commissione in tal senso, sono proposti alcuni dettagli in merito al tipo di controlli che gli Stati membri dovrebbero prevedere al fine di impedire l'accesso dei prodotti della pesca illegale nell'UE.

## EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>	Emendamenti del Parlamento
<b>Emendamento 1</b> Articolo 7, paragrafo 1	
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l'insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione".	1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, <b>e un elenco dettagliato delle misure da applicare per garantire il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, paragrafo 2, 4, paragrafo 3, e 4, paragrafo 4;</b> l'insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione".

### *Motivazione*

*Scopo dell'emendamento è quello di far sì che solo il pesce pescato legalmente fruisca della compensazione prevista dal regolamento.*

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 2

### Articolo 10

Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. ***Le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti della pesca devono essere sufficientemente dettagliate in modo da consentire l'identificazione dei prodotti non ammissibili alla compensazione.***

#### *Motivazione*

*Occorre introdurre obblighi più particolareggiati per far sì che solo i prodotti della pesca legale possano essere coperti dalle compensazioni.*